

N. 17297/2010 REG.SEN.

N. 06037/2007 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**  
**(Sezione Ottava)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 6037 del 2007, proposto da:  
XXX, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Gelo, con domicilio eletto presso Ferdinando Gelo in Napoli, via Cervantes, 55 c/o SAB Scuola;

contro

Ministero Pubblica Istruzione, rappresentato e difeso dall'avv. Eliana Riggio, con domicilio eletto presso Eliana Riggio in Napoli, via Diaz c/o Avvocatura dello Stato; Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta;

nei confronti di

[*omissis*];

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

P.I.: GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO PERSONALE DOCENTE – D.D.  
PROT. 13469 BIS/GRAD. PERM. DEL 21.7.2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2010 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

**FATTO**

1. Col ricorso in epigrafe, notificato il 29 ottobre 2007 e depositato il 5 novembre 2007, XXX impugnava, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, i seguenti atti, concernenti le

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, disciplinate con d.d.g. 16 marzo 2007 del Ministero della pubblica istruzione: - d.d. dell'Ufficio scolastico provinciale di Caserta, prot. n. 13469 bis/Grad. Perm., del 21 luglio 2007, nella parte in cui, in sede di approvazione e pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive relative alle classi di concorso A245 (Lingua straniera – Francese) e A246 (Lingue e civiltà straniere – Francese), fascia III, non aveva rispettato la propria scelta della graduatoria su cui far valere i 30 punti aggiuntivi previsti dal punto A.4 della tabella di valutazione dei titoli allegata al d.l. 7 aprile 2004, n. 97, conv. in l. 4 giugno 2004, n. 143, nonché approvata con d.m. 15 marzo 2007, n. 27; - d.d. dell'Ufficio scolastico provinciale di Caserta, prot. n. 13469/Grad. Perm., del 21 luglio 2007 e prot. n. 13469 ter/Grad. Perm., del 24 agosto 2007, nella parte in cui, in sede di approvazione, pubblicazione e ripubblicazione della graduatoria provinciale definitiva relativa alla classe di concorso A245 (Lingua straniera – Francese), fascia III, non le avevano attribuito il cennato punteggio aggiuntivo; - tutti gli atti presupposti e/o conseguenti.

2. Ad illustrazione dell'esperito gravame, la ricorrente allegava che:

- in esito alla frequenza, nel biennio 2003/2005 di corso presso scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella materia corrispondente alla classe di concorso A246 (Lingue e civiltà straniere – Francese); abilitazione, questa, valevole anche per l'insegnamento nella materia corrispondente alla classe di concorso A245 (Lingua straniera – Francese), in virtù dell'aggregazione entro lo stesso ambito disciplinare A.D.5, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.m. 10 agosto 1998, n. 354;

- a dispetto della sua specifica richiesta, formulata in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, e nonostante la facoltà di scelta riconosciuta dal punto A.4 della tabella di valutazione dei titoli allegata al d.l. n. 97/2004, nonché approvata con d.m. n. 27/2007, e dall'art. 3, comma 2, del d.d.g. 16 marzo 2007, illegittimamente l'Ufficio scolastico provinciale di Caserta non avrebbe computato nella graduatoria relativa alla classe di concorso A245 (Lingua straniera – Francese), bensì in quella relativa alla classe di concorso A246 (Lingue e civiltà straniere – Francese), il 'bonus' di 30 punti spettante in ragione della frequenza del cennato corso di specializzazione.

A confutazione delle avversate determinazioni dell'Ufficio scolastico provinciale, deduceva, quindi, le seguenti censure: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, del d.d.g. 16 marzo 2007 del Ministero della pubblica istruzione e del punto A.4 della tabella di valutazione dei titoli allegata al d.l. 7 aprile 2004, n. 97, conv. in l. 4 giugno 2004, n. 143, nonché approvata con d.m. 15 marzo 2007, n. 27; 2) violazione dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241; difetto di motivazione.

Sosteneva, in particolare, la ricorrente che: - in virtù delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, del d.d.g. 16 marzo 2007 e del punto A.4 della tabella di valutazione dei titoli di cui al d.m. n. 27/2007, le sarebbe indeclinabilmente spettata la facoltà di scelta della graduatoria corrispondente alla classe di concorso su cui far valere il punteggio aggiuntivo previsto in suo favore; - siccome le classi di concorso A245 (Lingua straniera – Francese) e A246 (Lingue e civiltà straniere – Francese) sono aggregate nel medesimo ambito disciplinare A.D.5 e siccome ogni corso di specializzazione relativo all'insegnamento di una di tali materie estende i propri effetti abilitanti anche alle altre materie ricomprese nel predetto ambito disciplinare, la facoltà di scelta in parola non avrebbe potuto esserle preclusa per il fatto di aver frequentato un corso di specializzazione riguardante la sola classe di concorso A246 (Lingue e civiltà straniere – Francese); - l'avversata determinazione dell'amministrazione scolastica sarebbe, peraltro, del tutto carente di motivazione.

3. Costituitasi l'amministrazione intimata, resisteva al ricorso, sostenendo la legittimità del proprio operato.

4. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2007, la proposta istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 3286/2007, così motivata: “in relazione alla possibilità di scelta della graduatoria sulla quale far valere il bonus aggiuntivo di punti trenta per le abilitazioni conseguite con il corso SSIS, si riscontra la presenza di un orientamento giurisprudenziale favorevole alla tutelabilità della pretesa della parte ricorrente”.

In ottemperanza alla richiamata decisione cautelare, l'amministrazione resistente emetteva il d.d. del 7 dicembre 2007, prot. n. 13469/Reclut., col quale attribuiva alla XXX un punteggio complessivo rispettivamente pari a 67 nell'ambito della graduatoria permanente definitiva relativa alla classe di concorso A245 (Lingua straniera – Francese), fascia III, e pari a 19 nell'ambito della graduatoria permanente definitiva relativa alla classe di concorso A246 (Lingue e civiltà straniere – Francese), fascia III.

5. Successivamente, in esito all'udienza pubblica del 20 aprile 2009, questa Sezione, onde scrutinare compiutamente la fondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente, disponeva, con ord. coll. n. 431/2009, l'acquisizione di una dettagliata relazione di chiarimenti a cura dell'amministrazione scolastica, che precisasse, in particolare: - se il titolo di abilitazione SSIS conseguito nella classe di concorso A246 (Lingue e civiltà straniere – Francese) e fatto valere dalla XXX nelle graduatorie impugnate, relative agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, fosse stato già utilizzato nelle precedenti graduatorie; - se, rispetto a queste ultime, la ricorrente si fosse o meno avvalsa della facoltà di scelta della classe di concorso cui attribuire il 'bonus' de quo, ed a quale classe di concorso il medesimo fosse stato attribuito.

6. Inoltre, in esito all'udienza pubblica del 28 ottobre 2009, la Sezione, avendo rilevato che la XXX aveva notificato il gravame proposto ad un solo controinteressato e che occorreva integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate aveva consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame, disponeva, ai sensi degli artt. 14 e 16 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, con ord. coll. n. 20/2010, l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.

7. Frattanto, il prescritto incumbente istruttorio, reiterato con ord. coll. n. 620/2009 (volta all'acquisizione di “copia della domanda inoltrata dalla ricorrente con riferimento alle graduatorie valevoli per l'anno scolastico 2005/2006”), veniva assolto dall'amministrazione resistente mediante deposito della richiesta documentazione, avvenuto il 15 luglio 2009 e il 13 ottobre 2009.

In particolare, con le note del 14 luglio 2009, prot. n. A000USPCE/RIS/1619, e dell'8 ottobre 2009, prot. n. A000USPCE/RIS/2643, l'Ufficio scolastico provinciale di Caserta precisava che:

- in sede di domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, la XXX aveva richiesto che il punteggio aggiuntivo previsto dal punto A.4 della tabella di valutazione dei titoli di cui al d.m. n. 27/2007 fosse imputato alla classe di concorso A245 (Lingua straniera – Francese);

- detto punteggio aggiuntivo era stato imputato, fin dalla formazione delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Napoli (cui la ricorrente aveva rivolto la propria originaria domanda di iscrizione) per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, alla classe di concorso A246 (Lingue e civiltà straniere – Francese), essendo considerato dall'amministrazione attribuibile unicamente in corrispondenza della specifica classe di concorso per cui si fosse conseguito il titolo di abilitazione;

- dopo l'avvenuta assegnazione del 'bonus' di 30 punti nell'ambito della graduatoria corrispondente alla classe di concorso A246 (Lingue e civiltà straniere – Francese), la XXX non avrebbe potuto, peraltro, più dolersi del mancato riconoscimento del medesimo 'bonus' entro la graduatoria relativa

alla classe di concorso A245 (Lingua straniera – Francese), essendone precluso lo spostamento da una graduatoria all'altra, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.d.g. 16 marzo 2007.

8. La documentazione versata in atti dall'amministrazione scolastica non includeva la "copia della domanda inoltrata dalla ricorrente con riferimento alle graduatorie valevoli per l'anno scolastico 2005/2006", così come espressamente richiesto con ord. coll. n. 620/2009.

Una riproduzione fotostatica della minuta dell'istanza de qua veniva esibita in giudizio dalla XXX il 24 ottobre 2009.

Dal contenuto di tale documento emergeva che, già in sede di domanda di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, la ricorrente aveva indicato nella classe di concorso A245 (Lingua straniera – Francese) quella su cui far valere il punteggio aggiuntivo spettantele in forza dell'abilitazione conseguita mediante il corso SSIS.

Siffatta circostanza, non smentita ex adverso (cfr. nota dell'Ufficio scolastico provinciale di Caserta, prot. n. A000USPCE/1275, del 14 novembre 2007), trovava conferma nell'istanza rassegnata all'Ufficio scolastico provinciale di Caserta il 2 luglio 2007 (prot. n. 1703), e depositata in giudizio dall'amministrazione resistente il 16 giugno 2009, ove la XXX dichiarava di non aver "mai chiesto i 30 punti per l'abilitazione sulla classe A246, ma solo sulla classe A245".

9. All'udienza pubblica del 19 maggio 2010, il Collegio, verificato il perfezionamento della vocatio in ius nei termini stabiliti con ord. coll. n. 20/2010, tratteneva la causa in decisione.

## **DIRITTO**

1. Fondato si rivela il primo motivo di impugnazione rassegnato dalla ricorrente.

2. Nel declinare alla XXX l'invocata attribuzione del punteggio aggiuntivo alla classe di concorso A245 (Lingua straniera – Francese), l'amministrazione resistente risulta aver accreditato una interpretazione particolarmente restrittiva delle disposizioni che disciplinano l'assegnazione del predetto punteggio aggiuntivo per l'ipotesi di fruttuosa frequenza di un corso SSIS (lett. A.4 della tabella di valutazione dei titoli allegata al d.l. n. 97/2004 ed al d.d.g. 16 marzo 2007).

Ha, cioè, assunto che la classe di concorso cui imputare il 'bonus' di 30 punti sarebbe identificabile unicamente in quella propria dell'abilitazione conseguita, a prescindere dalla circostanza che il possesso di siffatto titolo è, altresì, idoneativo, in virtù dell'art. 3, comma 4, del d.m. n. 354/1998, all'insegnamento delle materie ricomprese nel medesimo ambito disciplinare della specifica classe di abilitazione: "il 'bonus' aggiuntivo di 24 punti – recita la nota dell'Ufficio scolastico provinciale di Caserta, prot. n. A000USPCE/RIS/2643, dell'8 ottobre 2009 – risulta attribuito dall'Ufficio scolastico provinciale di Napoli sulla classe di concorso A246 ... in quanto ... il titolo di abilitazione all'insegnamento era relativo a tale classe ... ambito disciplinare 5 e, all'epoca, l'Ufficio di Napoli assegnava il 'bonus' esclusivamente nella classe di concorso in cui si conseguiva il titolo".

3. Al riguardo, il Collegio ritiene di non doversi discostare dagli indirizzi giurisprudenziali già invalsi, i quali hanno configurato l'illegittimità dell'approccio restrittivo censurato in questa sede (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 14 marzo 2006, n. 2925 e n. 2927; sez. VIII, 24 ottobre 2007, n. 9979; TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 4 aprile 2006, n. 2327).

4. La tabella di valutazione dei titoli prevista dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 97/2004, stabilisce che il punteggio aggiuntivo in parola spetta, in caso di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, ad una sola abilitazione "a scelta dell'interessato", mentre "per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6".

Per i docenti iscritti nella fascia III, l'art. 3, comma 2, del d.d.g. 16 marzo 2007 stabilisce quanto segue: "il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l'interessato sia in possesso di altro titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) ... il punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni conseguite con un unico corso SSIS o con il diploma di Didattica della musica, spetta per una sola delle abilitazioni conseguite, a scelta dell'interessato". Analogamente, a norma della lett. A.4 della tabella di valutazione dei titoli prevista dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 97/2004, "per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6".

5. Come illustrato retro, sub n. 2, nonché in narrativa, sub n. 7 e 8, l'amministrazione resistente ha inteso precludere alla XXX la facoltà di imputare il 'bonus' de quo alla classe di concorso A245 (Lingua straniera – Francese), spostandolo d'ufficio da quest'ultima alla A246 (Lingua e civiltà straniere – Francese), nel presupposto che il corso SISS frequentato dalla ricorrente ha specificamente riguardato la seconda, mentre la predetta facoltà di scelta sarebbe ammissibile solo quando l'aspirante abbia frequentato e sostenuto esami differenti su più classi di concorso, secondo le certificazioni rilasciate dalle competenti Università.

Ad avviso del Collegio, e in senso contrario a tale impostazione restrittiva, non vi è ragione per escludere la fattispecie concreta in esame dalla portata applicativa delle disposizioni normative dianzi citate.

In proposito, giova rammentare che, ai fini dello snellimento delle procedure concorsuali, le due classi di concorso in argomento sono state aggregate nello stesso ambito disciplinare (A.D. 5) per effetto del d.m. n. 354/1998, il quale, all'art. 3, comma 4, prevede che "i docenti in possesso di una abilitazione all'insegnamento di discipline comprese nel nuovo ambito disciplinare sono abilitati per tutti gli insegnamenti dell'ambito stesso".

Tanto premesso, il Collegio osserva che la restrittiva interpretazione seguita dall'autorità scolastica urta col tenore letterale e con la ratio della disciplina in discorso.

Ed invero, da un lato, in mancanza di un'espressa previsione in tal senso, la normativa non autorizzava a limitarne l'applicazione al solo caso in cui il candidato avesse frequentato un corso di durata biennale e sostenuto esami differenti su più classi di concorso. Dall'altro, non vi è alcuna valida ragione per trattare diversamente le analoghe posizioni di chi abbia conseguito più abilitazioni a seguito della frequenza di un unico corso rispetto a chi sia abilitato all'insegnamento di più discipline comprese nello stesso ambito disciplinare, per effetto del d.m. n. 354/1998.

A ben vedere, la normativa dettata dall'art. 3, comma 2, del d.d.g. 16 marzo 2007 e dalla lett. A.4 della tabella di valutazione dei titoli prevista dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 97/2004 è volta unicamente ad evitare duplicazioni di punteggio e contempera tale esigenza col principio dispositivo, per cui rimette alla volontà dell'interessato la scelta della classe di concorso sulla quale far valere l'assegnazione dei 30 punti spettanti.

6. Collide, dunque, con una simile interpretazione della disciplina concorsuale, improntata a canoni di letteralità, ragionevolezza e logicità, ed è, pertanto, da reputarsi illegittima la contestata determinazione di negare alla ricorrente la facoltà di scelta – esercitata fin dal momento dell'iscrizione nelle graduatorie provinciali definitive ad esaurimento – tra la classe di concorso

A245 (Lingua straniera – Francese) e la classe di concorso A246 (Lingue e civiltà straniere – Francese).

7. A infirmare la superiore conclusione, non vale, poi, sostenere – sulla scorta delle argomentazioni dell'amministrazione resistente – che, a prescindere dall'estensibilità o meno alla classe di concorso A245 (Lingua straniera – Francese) del beneficio del punteggio aggiuntivo previsto dal punto A.4 della tabella di valutazione dei titoli di cui al d.m. n. 27/2007, il tenore dell'art. 3, comma 2, del d.d.g. 16 marzo 2007 (“non è possibile, invece, spostare i 24 punti, già attribuiti, da una graduatoria ad altra”) avrebbe, comunque, precluso alla XXX la facoltà di richiedere lo spostamento da una graduatoria ad un'altra del predetto punteggio aggiuntivo; nel senso che l'imputazione dello stesso alla classe di concorso A246 (Lingue e civiltà straniere – Francese), disposta d'ufficio in sede di originaria iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, le avrebbe irreversibilmente impedito di ottenere, in sede di successivo aggiornamento, il trasferimento del 'bonus' sulla classe di concorso A245 (Lingua straniera – Francese).

7.1. Innanzitutto, – come rilevato retro, in narrativa, sub n. 8 – la ricorrente, fin dalla presentazione dell'originaria domanda di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, ha richiesto all'Ufficio scolastico provinciale di Napoli che il 'bonus' de quo fosse imputato alla classe di concorso A245 (Lingua straniera – Francese), e non ne ha, quindi, mai invocato la riallocazione, ma si è limitata a confermare, in sede di aggiornamento della predetta domanda originaria, la scelta già compiuta ab origine ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.d.g. 16 marzo 2007 e del punto A.4 della tabella di valutazione dei titoli di cui al d.m. n. 27/2007.

Conseguentemente, in disparte l'annullamento giurisdizionale – ad opera di TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 25 novembre 2008, n. 10728 – del divieto di spostamento del 'bonus' sancito dalla lex specialis, sarebbe del tutto irragionevole e iniquo riversare sulla XXX un presunto effetto preclusivo derivante non già da una sua deliberata opzione 'una tantum' – per la classe di concorso A246 (Lingue e civiltà straniere – Francese) –, bensì da una unilaterale e sfavorevole determinazione ex officio dell'amministrazione scolastica, appalesatasi illegittima in virtù dei rilievi formulati retro, sub n. 3-6.

Ed invero, alla luce della ricostruzione fornita retro, in narrativa, sub n. 7 e 8, la ricorrente non si è, in concreto, trovata nelle condizioni di poter esercitare la facoltà di scelta riconosciuta dall'art. 3, comma 2, del d.d.g. 16 marzo 2007, nonché dal punto A.4 della tabella di valutazione dei titoli di cui al d.m. n. 27/2007, e negatale dall'amministrazione resistente in violazione di tali previsioni. Per modo che non può ritenersi operante nei suoi confronti il divieto di spostamento del punteggio aggiuntivo da una graduatoria all'altra, sancito dalla lex specialis, giammai avendo essa potuto esercitare quella facoltà di scelta che del menzionato divieto costituisce il necessario presupposto logico-fattuale.

7.2. Neppure gioverebbe, in contrario, assumere – come, invece, adombrato nelle note dell'Ufficio scolastico provinciale di Caserta, prot. n. A000USPCE/RIS/2643, dell'8 ottobre 2009 e prot. n. A000USPCE/1275, del 14 novembre 2007 – che la XXX non potrebbe più dolersi del mancato riconoscimento dei 30 punti rivenienti dalla fruttuosa frequenza del corso SSIS entro la graduatoria relativa alla classe di concorso A245 (Lingua straniera – Francese), in quanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.d.g. 16 marzo 2007, un simile 'bonus', essendo stato, comunque, già imputato, per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, alla graduatoria corrispondente alla classe di concorso A246 (Lingue e civiltà straniere – Francese), non avrebbe potuto essere trasferito successivamente (ossia per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009) in un'altra graduatoria (A245).

Al riguardo, deve, segnatamente, osservarsi che il divieto di spostamento del punteggio aggiuntivo, sancito dall'art. 3, comma 2, del d.d.g. 16 marzo 2007 è stato introdotto soltanto a partire dal citato

d.d.g. 16 marzo 2007.

In quanto sopravvenuto alla presentazione della domanda di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento (avvenuta nell'anno 2005: cfr. retro, in narrativa, sub n. 8), esso non può interpretarsi nel senso di cristallizzare sfavorevolmente in via retroattiva la posizione di chi, come la XXX, vedrebbe, altrimenti, dapprima declinata, sulla base di una unilaterale determinazione ex officio rivelatasi illegittima, l'imputazione del 'bonus' sulla classe di concorso (A245) pur da lei prescelta ab origine, in sede di iscrizione, e poi tradito il fondato affidamento nell'esercizio del ius variandi in sede di aggiornamento, una volta abbandonata la cennata determinazione negativa.

8. In conclusione, stante la ravvisata fondatezza dei profili di censura sopra scrutinati, ed assorbito il secondo motivo di impugnazione, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, con conseguente annullamento in parte qua delle graduatorie impuginate.

9. Appare equo compensare interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sezione Ottava, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla le graduatorie impuginate nella parte in cui non viene attribuito alla ricorrente, in relazione alla classe di concorso A245, fascia III, il punteggio aggiuntivo per il titolo abilitante posseduto.

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere

Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/09/2010